COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il divieto di foraggiamento dei piccioni

(del 24.08.2026)

COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio** , richiamati
> gli artt. 107 cpv. 2 lett. b) + c), 192 e segg. LOC;
> gli artt. 24 e 25 RALOC;
> l'art. 29 cpv. 1 del Regolamento comunale di Minusio;
> ogni altra disposizione applicabile;

DECRETA:

art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo:
a) tutelare la salute pubblica, limitando la proliferazione incontrollata dei piccioni urbani e il conseguente rischio sanitario;
b) preservare il decoro urbano e proteggere gli edifici pubblici e privati, i monumenti, gli spazi pubblici e le infrastrutture comunali dai danni provocati dagli escrementi e dalla nidificazione dei piccioni;
c) favorire una gestione equilibrata della popolazione di piccioni nel rispetto della legislazione sulla protezione degli animali.

art. 2 Campo di applicazione

La presente Ordinanza si applica all'intero territorio giurisdizionale del Comune di Minusio.

art. 3 Divieto di foraggiamento

[1]È vietato foraggiare, distribuire o depositare alimenti destinati ai piccioni sul suolo pubblico o privato qualora ciò favorisca la concentrazione o la proliferazione degli stessi.
[2]È parimenti vietato abbandonare alimenti o rifiuti alimentari in modo tale da favorire l'alimentazione dei piccioni.
[3]Restano riservati gli allevamenti privati regolarmente autorizzati o notificati al Municipio e gli eventuali interventi di alimentazione o gestione espressamente autorizzati dal Municipio nell'ambito di programmi di controllo della popolazione dei piccioni.

art. 4 Misure di gestione

Il Municipio può adottare tutte le misure ritenute opportune per il contenimento della popolazione dei piccioni, nel rispetto della legislazione federale e cantonale sulla protezione degli animali e della fauna selvatica.
In particolare esso può:
a) se ritenuto opportuno, provvedere alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati;
b) promuovere campagne informative rivolte alla popolazione;
c) ordinare misure atte a prevenire la nidificazione negli edifici pubblici.

art. 5 Adozione di misure preventive

[1]Qualora una situazione di particolare proliferazione di piccioni sia riconducibile ad un edificio o ad un fondo privato, il Municipio può ordinare al proprietario l'adozione di idonee misure preventive, purché conformi alla legislazione sulla protezione degli animali.
[2]Rimane riservata la procedura contravvenzionale.

art. 6 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa conformemente agli artt. 145 e segg. LOC, riservata l'applicazione di altre disposizioni di diritto federale o cantonale.

art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

(Ris. mun. N° 1466) Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 26.08.2026 e il 25.09.2026